

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2661

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, MANCINO, LIGUORI,
BATTISTI, RIGONI, VERALDI, FORMISANO, DATO e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2003

—————

Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella sua attuale formulazione, l'articolo 274 del codice civile, subordina l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale all'esistenza di specifiche circostanze, tali da farla apparire giustificata, valutate dal Tribunale in camera di consiglio e in via preliminare rispetto al giudizio di merito.

Il giudizio di ammissibilità dell'azione tesa alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, era originariamente inteso come un controllo preventivo dell'azione ovvero un provvedimento discrezionale che, secondo la dottrina, trovava spiegazione nell'esigenza di prevenire domande «ricattatorie» e pregiudizievoli del buon nome di persone onorabili.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 12 luglio 1965, n. 70 - con cui si dichiarava l'incostituzionalità dell'istituto nella parte in cui non assicurava alle parti l'esercizio della difesa - la norma è stata modificata con la legge 23 novembre 1971, n. 1047 nel testo che è poi stato tenuto sostanzialmente, fermo dalla riforma del diritto di famiglia (che si è limitata a sostituire gli «indizi» richiesti dalla precedente formulazione della norma con le «specifiche circostanze» attuali).

L'istituto appare fortemente anacronistico e non coerente con l'affermazione, nell'ambito del nostro ordinamento, del «diritto all'accertamento della filiazione naturale» quale diritto pieno ed esercitabile - a differenza di quanto avveniva in passato - da un lato, in tutti i casi in cui si ammette il ri-

conoscimento (l'azione non può pertanto essere esercitata solo in dipendenza della non riconoscibilità del figlio), e dall'altro, senza limiti di tempo essendo sancita la «imprescrittibilità» dell'azione dall'articolo 270 del codice civile. In altre parole, la sopravvivenza della preventiva valutazione di ammissibilità dell'azione affidata al Tribunale all'esito di un'inchiesta sommaria e segreta, dopo avere ascoltato il Pubblico ministero e le parti, con decreto motivato reclamabile in Corte d'Appello, si presenta in aperto contrasto con la riconosciuta possibilità del figlio di domandare l'accertamento giudiziale della paternità e della maternità esercitando - secondo la linea ormai consolidata in dottrina - il «diritto all'accertamento della filiazione naturale» quale espressione del più generale principio del «diritto allo stato di figlio».

Dal punto di vista processuale, l'istituto disciplinato dall'articolo 274 del codice civile appare come un'inutile duplicazione del giudizio di merito. Infatti, la valutazione della fase preliminare potrebbe sicuramente essere assorbita da quella di merito nell'ambito della relativa attività istruttoria che, peraltro, non incontra limiti, potendo la prova della maternità o della paternità essere data con ogni mezzo (articolo 269 del codice civile).

In conclusione, Onorevoli colleghi, i tempi appaiono pertanto maturi per eliminare dall'ordinamento una norma creata in epoche lontane, nelle quali aveva la funzione di difendere le famiglie nobiliari ed i privilegi patrimoniali e morali delle stesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 274 e 279, secondo comma, del codice civile, sono abrogati.

